

31 marzo 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

Contributi a fondo perduto per i regimi speciali

Autore: **Nicola Forte**

La determinazione del fatturato al fine di verificare se sussistano o meno le condizioni in grado di beneficiare dell'erogazione del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del decreto sostegni (D.L. 41/2021), non è un'operazione agevole. Si tratta, come più volte evidenziato sulle pagine di questo quotidiano, di una nozione "atecnica" diversa dal volume d'affari i cui criteri di determinazione sono previsti dell'articolo 20 del D.P.R. n. 633/1972.

È dunque opportuno, con riferimento a talune specifiche fattispecie, indicare quali possano essere i criteri utilizzabili per non commettere errori.

Le agenzie di viaggio e il regime del margine - Le agenzie di viaggi che effettuano le cessioni di pacchetti turistici e l'attività di rivendita di beni usati, richiedono di effettuare la liquidazione dell'Iva con l'applicazione di regimi speciali. L'Iva viene determinata in base al "margine" e non viene esposta nelle fatture emesse. Il corrispettivo addebitato al cliente comprende l'imposta sul valore aggiunto ed allora si è posto il problema di comprendere quali siano i criteri di determinazione del fatturato per confrontare le due annualità 2020 e 2019. Ciò al fine di verificare se si sia registrata una riduzione di almeno il 30%.

Il problema è stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate la quale ha chiarito che, per esigenze di semplificazione, non è necessario procedere all'operazione di scorporo dell'Iva compresa nel corrispettivo richiesto al cliente.

Si tratta, come detto, di semplificare il procedimento. Inoltre, è essenziale che i due termini di confronto, cioè fatturato 2020 e fatturato 2019, siano omogenei. Ponendo a confronto l'ammontare complessivo dei corrispettivi, considerando anche l'imposta sul valore aggiunto compresa nel margine, i due termini di confronto saranno omogenei ed il fatturato risulterà correttamente determinato.

La ventilazione- È sorta l'esigenza di semplificare la determinazione del fatturato anche per i contribuenti che applicano la ventilazione dei corrispettivi. In tale ipotesi l'operazione di scorporo del tributo può risultare difficoltosa. I corrispettivi sono annotati nel registro dei corrispettivi senza effettuare alcuna distinzione in base all'aliquota applicabile. La ventilazione viene effettuata sulla base degli acquisti registrati nel libro di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972. Anche in tale ipotesi l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i predetti corrispettivi concorreranno unitamente al fatturato al fine di verificare la contrazione dell'attività senza effettuare l'operazione di scorporo. Saranno assunti i corrispettivi complessivi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

Invece, i contribuenti che non applicano la ventilazione dei corrispettivi, dovranno procedere allo scorporo del tributo al fine di confrontare i corrispettivi dell'anno 2020, con quelli relativi alla precedente annualità.

Il contributo integrativo - Le professioni c.d. ordinistiche addebitano al cliente il contributo integrativo da versare

periodicamente alla cassa professionale di appartenenza. Si tratta, ad esempio, del contributo che i dottori commercialisti, avvocati, architetti, espongono in fattura e assoggettano ad Iva. Conseguentemente, il contributo integrativo fa parte del volume d'affari determinato ai sensi del citato art. 20. Ne consegue ancora che, trattandosi di un componente che concorre alla determinazione della base imponibile Iva, lo stesso incrementa anche il fatturato la cui contrazione è necessaria per l'ottenimento del contributo previsto dal decreto sostegni. Invece, non sussistono dubbi di sorta per i contribuenti iscritti alla gestione separata Inps e addebitano al committente il contributo previdenziale dovuto nella misura del 4%.

L'importo così addebitato ha natura di ricavo o compenso e risulta assoggettato ad Iva. Pertanto, concorre alla determinazione del fatturato.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it